



Gewerkschaft des Verkehrspersonals
Syndicat du personnel des transports
Sindacato del personale dei trasporti

2.2 REGOLAMENTO SULLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL SEV

**DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE SECONDO
L'ARTICOLO 13.2 DEGLI STATUTI SEV**

COMITATO SEV – 9 GIUGNO 2023

**(QUALE SOLUZIONE TRANSITORIA SINO
AL CONGRESSO 2025).**



Distribuzione:

Comitato SEV
Commissione direttiva SEV
Membri dei comitati centrali
Presidenti sezionali
Cassieri/e sezionali
Presidenti di gruppo
Commissioni SEV
Segretari sindacali

Indice

Articolo 1 – Principio	4
Articolo 2 – Ordinamento di gestione	4
Articolo 3 – Questioni giuridiche	4
 Struttura organizzativa: Sottofederazione	 4
Articolo 4 – Sede	4
Articolo 5 – Compiti e competenze	4
Articolo 6 – Settore organizzativo	5
Articolo 7 – Finanze	5
Articolo 8 – Diritto di referendum	5
Articolo 9 – votazione generale	5
Articolo 10 – Organizzazione della sottofederazione	5
Articolo 11 – Fusione o scioglimento	5
Articolo 12 – Assemblea dei delegati	6
Articolo 13 – Comitato centrale	7
Articolo 14 – Commissione di verifica della gestione	7
 Struttura organizzativa: Sezione	 8
Articolo 15 – Compiti e competenze	8
Articolo 16 – Settore organizzativo	8
Articolo 17 – Finanze	8
Articolo 18 – Diritto di referendum	8
Articolo 19 – votazione generale	8
Articolo 20 – Organizzazione della sezione	9
Articolo 21 – Fusione o scioglimento	9
Articolo 22 – Assemblea dei soci	9
Articolo 23 – Comitato sezionale	10
Articolo 24 – Commissione di verifica della gestione	10
 Struttura organizzativa: Commissione	 10
Articolo 25 – Compiti e competenze	10
Articolo 26 – Finanze	11
Articolo 27 – Organi	11
Articolo 28 – Protezione dei dati	11
Articolo 29 – Disposizioni finali	11

Articolo 1 – Principio

- 1.1 Conformemente all'articolo 13.2 degli statuti SEV, sono previste le seguenti strutture organizzative
- sottofederazioni
 - sezioni
 - commissioni

Articolo 2 – Ordinamento di gestione

- 2.1 Per tutte le votazioni ed elezioni, vale il procedimento previsto dall'articolo 15 del regolamento di gestione SEV.
- 2.2 Ogni sottofederazione e ogni sezione può dotarsi, nell'ambito delle disposizioni statutarie del SEV, di un proprio regolamento di gestione. Questo sottostà all'approvazione della struttura organizzativa superiore.
- 2.3 In mancanza di un regolamento di gestione, sono applicabili per analogia le disposizioni statutarie del SEV.

Articolo 3 – Questioni giuridiche

- 3.1 Le azioni intraprese dalle sottofederazioni e delle sezioni impegnano solo queste ultime e non il sindacato unitario SEV.
- 3.2 Le sottofederazioni e le sezioni possono assumersi impegni finanziari unicamente nei limiti del proprio patrimonio. Un'assunzione di responsabilità da parte del sindacato unitario SEV è esclusa.
- 3.3 Le commissioni possono impegnarsi solo entro i limiti dei propri preventivi.
- 3.4 Le disposizioni del regolamento sulla protezione dei dati del SEV sono da rispettare in modo uniforme da tutte le strutture organizzative. Le sanzioni per infrazioni a questo regolamento vanno a carico delle strutture organizzative.

Struttura organizzativa: Sottofederazione

Articolo 4 – Sede

- 4.1 L'assemblea dei delegati decide sulla sede della sottofederazione.

Articolo 5 – Compiti e competenze

- 5.1 La sottofederazione è una struttura organizzativa del SEV. Essa è tenuta a rispettare gli scopi stabiliti dall'articolo 3.1 e 3.2 degli statuti SEV. Ad essa compete inoltre il reclutamento di membri mirato a gruppi specifici.
- 5.2 Nei limiti degli statuti SEV e di questo regolamento, la sottofederazione può svolgere liberamente la propria attività.
- 5.3 La sottofederazione tratta le questioni che riguardano le categorie professionali ad essa affiliate.
- 5.4 La Direzione sindacale SEV deve essere informata sulle questioni di principio o di carattere generale.
- 5.5 Le competenze per l'adozione di misure di lotta sono contenute nel regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro.
- 5.6 La sottofederazione consiglia e assiste le proprie sezioni nelle loro attività.
- 5.7 La sottofederazione esamina le richieste e le proposte inoltrate dalle sezioni e decide sul loro proseguimento.
- 5.8 La sottofederazione coordina l'attività delle proprie sezioni e decide in caso di divergenze.
- 5.9 La sottofederazione rispetta le disposizioni del regolamento del SEV sulla protezione dei dati.

Articolo 6 – Settore organizzativo

- 6.1 Il settore organizzativo della stessa è definito nel «regolamento sulla suddivisione dei membri» del SEV.

Articolo 7 – Finanze

- 7.1 Per l'adempimento dei propri compiti, la sottofederazione preleva un contributo adeguato dai suoi membri. Il SEV procede all'incasso del contributo della sottofederazione.
- 7.2 Per gli impegni della sottofederazione risponde unicamente il suo patrimonio. Ogni responsabilità personale è esclusa.

Articolo 8 – Diritto di referendum

- 8.1 Le decisioni dell'assemblea dei delegati (escluse le elezioni e le decisioni urgenti secondo l'articolo 12.4) sottostanno a referendum facoltativo.
- 8.2 Un referendum è considerato riuscito quando – entro tre mesi dalla decisione contestata – è firmato dal dieci per cento dei membri della sottofederazione.
- 8.3 Le decisioni, contro cui il referendum lanciato è riuscito, devono essere sottoposte a votazione generale entro sei mesi dalla decorrenza del termine per il referendum.

Articolo 9 – Votazione generale

- 9.1 Una votazione generale fra tutti i membri della sottofederazione deve essere tenuta
- in seguito a un referendum (articolo 8)
 - su richiesta dell'assemblea dei delegati o del comitato centrale
- 9.2 I dati relativi alla votazione devono essere pubblicati in una forma adeguata al più tardi un mese prima dell'inizio del termine della votazione.
- 9.3 Il voto avviene in forma scritta. L'esecuzione e la sorveglianza della votazione generale sono di competenza della commissione di verifica della gestione della sottofederazione.

Articolo 10 – Organizzazione della sottofederazione

- 10.1 Gli organi della sottofederazione sono
- l'assemblea dei delegati
 - il comitato centrale
- 10.2 In qualità di ufficio di controllo funge la commissione di verifica della gestione della sottofederazione.
- 10.3 Strutture organizzative della sottofederazione sono le
- sezioni

Articolo 11 – Fusione o scioglimento

- 11.1 La decisione di fusione con un'altra sottofederazione o di scioglimento dev'essere presa a maggioranza di almeno due terzi dei membri partecipanti all'assemblea dei delegati. Il procedimento riprende per analogia le disposizioni dell'articolo 22 degli statuti SEV. In caso di fusione, vengono fusi anche i patrimoni delle sottofederazioni interessate. In caso di scioglimento di una sottofederazione, il patrimonio passa al SEV. È escluso il versamento ai membri.

Articolo 12 – Assemblea dei delegati

- 12.1 L'assemblea dei delegati svolge in particolare i seguenti compiti:
- nomina delle scrutatrici o degli scrutatori e dell'ufficio del giorno
 - approvazione del verbale
 - trattamento di questioni che le sono sottoposte dal comitato centrale
 - decisioni su proposte del comitato centrale e delle sezioni
 - approvazione del rapporto di attività
 - approvazione dei conti annuali
 - decisioni su proposte della commissione di verifica della gestione
 - allestimento del preventivo
 - definizione dei contributi della sottofederazione
 - nomina della o del presidente centrale
 - nomina della delegata o del delegato nel Comitato SEV
 - nomina della delegata o del delegato supplente nel Comitato SEV
 - proposta di una o un rappresentante per la commissione di verifica della gestione SEV
 - elezione delle o dei membri del comitato centrale
 - elezione della commissione di verifica della gestione della sottofederazione
 - nomina delle delegate o dei delegati negli organismi dell'USS
 - indizione di votazioni generali
 - fissazione della sede della sottofederazione
 - stesura del regolamento di gestione della sottofederazione
- Se nel comitato centrale di una sottofederazione sono rappresentate tutte le sezioni, tramite il regolamento della gestione della sottofederazione possono essere delegati al comitato centrale i seguenti compiti:
- approvazione dei conti annuali
 - decisione sulle proposte della commissione di verifica della gestione
 - elaborazione del preventivo
 - fissazione della quota della sottofederazione
- 12.2 L'assemblea dei delegati della sottofederazione si compone di
- una o un rappresentante per ogni sezione affiliata
 - altrettanti mandati delle grosse sezioni, analogamente a quanti delegati supplementari hanno diritto per il Congresso SEV
 - le o i membri del comitato centrale
 - di una delegazione della commissione di verifica della gestione
- Il diritto di voto è regolato dal regolamento di gestione della sottofederazione.
- 12.3 L'assemblea dei delegati si svolge ordinariamente una volta all'anno. Negli anni in cui ha luogo il congresso, essa si svolge in connessione con il Congresso SEV. Un'assemblea dei delegati straordinaria può essere convocata
- su richiesta del comitato centrale
 - su richiesta scritta del dieci per cento dei membri della sottofederazione
- 12.4 Le decisioni dell'assemblea dei delegati (escluse le elezioni) sottostanno a referendum facoltativo. L'assemblea dei delegati può escludere dal ricorso al referendum le decisioni urgenti se così si esprime la maggioranza dei due terzi.
- 12.5 In caso di assemblee di delegati ordinarie il SEV copre i costi di delegazione per altrettanti partecipanti quanti la sottofederazione ne può delegare al Congresso SEV.

Articolo 13 – Comitato centrale

- 13.1 Il comitato centrale è responsabile per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 18.1 degli statuti SEV. Esso informa la Direzione sindacale SEV sulle questioni e sulle decisioni importanti della sottofederazione.
- 13.2 Il comitato centrale si compone di:
- la o il presidente centrale
 - la o il vicepresidente
 - la cassiera o il cassiere centrale
 - la segretaria o il segretario
 - la delegata o il delegato al Comitato SEV
 - la delegata nella commissione donne del SEV
 - altri membri conformemente al regolamento di gestione della sottofederazione
- 13.3 le o i membri del comitato centrale sono eletti dall'assemblea dei delegati. La durata del mandato riprende la disposizione del regolamento di gestione SEV. Essi sono rieleggibili. Per le nomine occorre tenere in considerazione, nel limite del possibile, la rappresentanza delle diverse categorie, delle regioni, dei gruppi linguistici e dei sessi.
- 13.4 Il comitato centrale si riunisce ogni volta che le questioni da trattare lo richiedono. Esso decide su tutte le questioni della sottofederazione che non devono essere sottoposte all'assemblea dei delegati.
- 13.5 Per le questioni giuridiche interne il comitato centrale è considerato comitato ai sensi dell'articolo 69 del CCS.
Quale firma giuridicamente vincolante è valida quella
- della o del presidente centrale
 - della o del vicepresidente e
 - della cassiera o del cassiere centrale
- 13.6 La sottofederazione può costituire una commissione centrale. Il regolamento di gestione della sottofederazione definisce la sua composizione, le sue competenze ed i suoi compiti.
- 13.7 In caso di inettitudine del comitato centrale, il segretariato centrale indice un'assemblea dei delegati straordinaria per l'elezione di un nuovo comitato centrale. Sino a quel momento, le questioni verranno gestite ad interim dal segretariato centrale SEV, che amministrerà anche il patrimonio.
La liquidazione del patrimonio è esclusa.
Se una nuova elezione non è possibile entro un anno, il Comitato SEV sarà chiamato a decidere sullo scioglimento della sottofederazione. Le sezioni esistenti vengono attribuite ad un'altra sottofederazione oppure direttamente al segretariato centrale.

Articolo 14 – Commissione di verifica della gestione

- 14.1 La commissione di verifica della gestione della sottofederazione si compone di tre membri e di un o una supplente. Essi vengono nominati dall'assemblea dei delegati per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili. Nella rotazione devono essere possibilmente tenute in considerazione tutte le sezioni.
- 14.2 La commissione di verifica della gestione controlla l'attività del comitato centrale, verifica la contabilità, i conti annuali e i verbali della sottofederazione. Verifica in particolare che i mezzi a disposizione siano stati impiegati conformemente agli scopi, che siano state rispettate le disposizioni vigenti e allestisce un rapporto per l'assemblea dei delegati. Essa è autorizzata a prendere visione in ogni momento di ogni questione.
- 14.3 La commissione di verifica della gestione esegue e sorveglia le votazioni generali all'interno della sottofederazione.
- 14.4 La commissione di verifica della gestione rispetta le disposizioni del regolamento del SEV sulla protezione dei dati.

Struttura organizzativa: Sezione

Articolo 15 – Compiti e competenze

- 15.1 La sezione è una struttura organizzativa del SEV e della sottofederazione. Essa è tenuta a rispettare gli obiettivi del SEV contenuti negli articoli 3.1 e 3.2 degli statuti. Ad essa compete inoltre il reclutamento di membri mirato a gruppi specifici.
- 15.2 Il Comitato SEV può, in casi motivati, ammettere sezioni che non possono essere attribuite ad alcuna sottofederazione. Il segretariato centrale SEV è competente per queste sezioni.
- 15.3 La sezione può svolgere liberamente la sua attività, entro i limiti degli statuti SEV e di questo regolamento.
- 15.4 Le sezioni si occupano di questioni di natura locale nell'ambito delle direttive generali dei competenti organi SEV e delle sottofederazioni.
- 15.5 Le sezioni possono assumersi impegni finanziari unicamente nei limiti del proprio patrimonio. Un'assunzione di responsabilità da parte della sottofederazione o del SEV è esclusa.
- 15.6 La ripartizione dei compiti tra il segretariato centrale e le sezioni VPT viene definita dagli organi sezionali d'intesa con la loro segretaria o il loro segretario assistente nel rispetto delle direttive della Direzione sindacale SEV.
- 15.7 La sottofederazione e il segretariato centrale devono essere informati sulle questioni di principio.
- 15.8 Le competenze per l'adozione di misure di lotta sono contenute nel regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro.
- 15.9 La sezione rispetta le disposizioni del regolamento del SEV sulla protezione dei dati

Articolo 16 – Settore organizzativo

- 16.1 Il settore organizzativo di una sezione viene definito dalla sottofederazione competente. Laddove una sezione non può essere attribuita ad una sottofederazione, il suo settore organizzativo viene definito dal segretariato centrale SEV.

Articolo 17 – Finanze

- 17.1 Per l'adempimento dei propri compiti la sezione preleva dai suoi membri un contributo adeguato.
- 17.2 Per gli impegni della sezione risponde unicamente il suo patrimonio. Ogni responsabilità individuale è esclusa.

Articolo 18 – Diritto di referendum

- 18.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci (escluse le elezioni) sottostanno a referendum facoltativo.
- 18.2 Un referendum è riuscito quando – entro due mesi dalla decisione contestata – viene firmato dal dieci per cento dei membri della sezione.
- 18.3 Decisioni, contro cui un referendum lanciato è riuscito, devono essere sottoposte a votazione generale entro sei mesi dalla decorrenza del termine per il referendum.

Articolo 19 – Votazione generale

- 19.1 Una votazione generale fra tutti i membri della sezione deve essere eseguita
 - in seguito a referendum (articolo 18)
 - su richiesta del comitato sezionale
- 19.2 I dati relativi alla votazione devono essere pubblicati in una forma adeguata al più tardi un mese prima dell'inizio del termine della votazione.
- 19.3 La votazione avviene in forma scritta. L'esecuzione e la sorveglianza della votazione generale competono alla commissione di verifica della gestione della sezione.

Articolo 20 – Organizzazione della sezione

- 20.1 Gli organi della sezione sono:
- l'assemblea dei soci
 - il comitato sezionale
- 20.2 Quale ufficio di controllo funge la
- commissione di verifica della gestione.

Articolo 21 – Fusione o scioglimento

- 21.1 La decisione di fusione con un'altra sezione o di scioglimento dev'essere presa a maggioranza di almeno due terzi dei membri partecipanti all'assemblea.
 Il procedimento riprende per analogia le disposizioni dell'articolo 22 degli statuti SEV.
 In caso di fusione, vengono fusi anche i patrimoni delle sezioni interessate.
 In caso di scioglimento di una sottofederazione, il patrimonio passa alla sottofederazione. È escluso il versamento ai membri.

Articolo 22 – Assemblea dei soci

- 22.1 L'assemblea dei soci svolge in particolare i seguenti compiti:
- trattamento delle questioni che le vengono sottoposte dal comitato sezionale
 - approvazione del rapporto di attività
 - approvazione dei conti annuali, entro sei mesi dalla data di chiusura
 - decisioni su proposte della commissione di verifica della gestione
 - allestimento del preventivo
 - definizione del contributo sezionale
 - nomina della o del presidente sezionale, rispettivamente della copresidenza
 - nomina delle o degli altri membri del comitato sezionale
 - nomina degli altri organi necessari alla conduzione degli affari sezionali
 - nomina della commissione di verifica della gestione della sezione
 - nomina dei delegati o delle delegate al Congresso SEV o all'assemblea dei delegati della sottofederazione
 - proposta, rispettivamente elezione, dei delegati o delle delegate negli organismi locali e regionali delle organizzazioni sindacali mantello
 - approvazione e modifica del regolamento di gestione della sezione
 - inoltro di proposte al Congresso SEV o all'assemblea dei delegati
 - decisione sulla proposta al Comitato SEV di esclusione di un membro della sezione
- 22.2 L'assemblea dei soci ha luogo ordinariamente al minimo una volta all'anno. La sezione indice inoltre almeno un'altra attività all'anno.
 Un'assemblea straordinaria può essere convocata
- su richiesta del comitato sezionale
 - su richiesta scritta del dieci per cento dei membri della sezione
- 22.3 Le decisioni dell'assemblea dei soci (escluse le elezioni) sottostanno a referendum facoltativo.
- 22.4 L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci deve essere pubblicato in una forma adeguata almeno dieci giorni prima.

Articolo 23 – Comitato sezionale

- 23.1 Il comitato sezionale si compone
- della o del presidente, rispettivamente della copresidenza sezionale
 - della o del vicepresidente
 - della cassiera o del cassiere
 - della segretaria o del segretario
 - di altri membri conformemente al regolamento di gestione della sezione
- I membri del comitato sezionale vengono eletti dall'assemblea dei soci per una durata di quattro anni. Essi sono rieleggibili.
L'entrata in funzione avviene dopo il passaggio delle consegne.
- 23.2 Ad eccezione della presidentessa o del presidente o della copresidenza, il comitato sezionale si costituisce da sé.
- 23.3 Il comitato sezionale si riunisce ogni volta che le questioni da trattare lo richiedono. Esso decide su tutte le questioni sezionali che non sono di competenza dell'assemblea sezionale.
- 23.4 Il comitato sezionale è responsabile per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 19.1 degli statuti SEV. Esso informa gli organi dirigenti della sottofederazione sulle questioni e sulle decisioni più importanti della sezione.
- 23.5 Per le questioni giuridiche interne il comitato sezionale è considerato comitato ai sensi dell'articolo 69 CCS. Le firme giuridicamente valide sono quelle
- della o del presidente sezionale
 - della o del vicepresidente e
 - della cassiera o del cassiere
- collettivamente a due.
- 23.6 In caso di inettitudine del comitato sezionale, il comitato centrale della sottofederazione o il Comitato SEV indicano un'assemblea straordinaria dei soci che è tenuta ad occuparsi della nuova nomina del comitato sezionale. Fino a quel momento la conduzione degli affari viene assunta ad interim dalla sottofederazione o dal segretariato centrale SEV.
Se una nuova elezione non è possibile entro un anno, il comitato centrale della sottofederazione sarà chiamato a decidere sullo scioglimento della sezione e presenterà una proposta al Comitato SEV. I membri della sezione vengono attribuiti ad un'altra sezione oppure diventano membri esterni.
Il patrimonio viene amministrato dalla sottofederazione o dal segretariato centrale SEV. Il pagamento ai membri è escluso.

Articolo 24 – Commissione di verifica della gestione

- 24.1 La commissione di verifica della gestione della sezione si compone di tre membri e di una o un supplente. Essi sono nominati dall'assemblea dei soci per quattro anni e sono rieleggibili.
- 24.2 La commissione di verifica della gestione controlla l'attività del comitato sezionale, verifica la contabilità, il bilancio e i verbali della sezione ed allestisce una relazione per l'assemblea dei soci.
- 24.3 La commissione di verifica della gestione esegue e sorveglia le votazioni generali della sezione.
- 24.4 La commissione di verifica della gestione rispetta le disposizioni del regolamento del SEV sulla protezione dei dati.

Struttura organizzativa: Commissione

Articolo 25 – Compiti e competenze

- 25.1 La commissione è tenuta a rispettare gli obiettivi del SEV contenuti negli articoli 3.1 e 3.2 degli statuti SEV. A lei compete inoltre il reclutamento mirato di membri.
- 25.2 La commissione può svolgere liberamente la propria attività entro i limiti degli statuti SEV e di questo regolamento.
- 25.3 La commissione tratta le questioni riguardanti il proprio gruppo. Ha la facoltà di presentare proposte e di condurre azioni.
- 25.4 La commissione rispetta le disposizioni del regolamento del SEV sulla protezione dei dati.

Articolo 26 – Finanze

- 26.1 Il SEV finanzia la commissione, entro i limiti del proprio preventivo. La commissione elabora annualmente il proprio preventivo, che deve essere approvato dal Comitato SEV.
- 26.2 In caso di scioglimento della commissione, tutti i suoi mezzi finanziari devono essere rimborsati alla divisione finanziaria del SEV.

Articolo 27 – Organi

- 27.1 La commissione si organizza in modo autonomo. Le direttive per la sua organizzazione e i suoi compiti vengono approvati dal Comitato SEV. La commissione designa un organo rappresentativo che assume le funzioni dell'assemblea generale ordinaria, in particolare per quanto concerne la nomina di delegati negli organi SEV.

Articolo 28 – Protezione dei dati

- 28.1 La protezione dei dati viene assicurata tramite il regolamento sulla protezione dei dati del SEV.

Articolo 29 - Disposizioni finali

- 29.1 Questo regolamento è stato approvato dal Comitato SEV del 9 giugno 2023 quale soluzione transitoria sino al Congresso SEV del 12 giugno 2025. Entra in vigore il 1° settembre 2023 e sostituisce il regolamento del 4 giugno 2019.
- 29.2 Per la revisione di questo regolamento è competente il Congresso SEV.

Berna, 9 giugno 2023

Il presidente del Comitato e del Congresso SEV: Danilo Tonina
La segretaria del giorno: Christina Jäggi